

Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 30 2012

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

Riforma del mercato del lavoro: in vigore dal 18 luglio 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: IN VIGORE DAL 18 LUGLIO 2012

Si avvisano i Gentili Clienti che da domani, **18 luglio 2012**, **entra in vigore la Riforma del mercato del lavoro.** Si riepilogano alcuni aspetti di immediato interesse, anche se si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro.

L'IMPATTO DELLA RIFORMA FORNERO SUL LAVORO INTERMITTENTE

Ricordiamo che, la "**Riforma Fornero**" ha apportato novità rilevanti in relazione alla disciplina del lavoro intermittente.

In particolare sono state apportate due rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro intermittente:

- la **modifica** del **requisito soggettivo** necessario alla stipula del contratto di lavoro intermittente (art. 34, D.Lgs n. 276/2003);
- l'abrogazione dell'art. 37 della Legge Biagi, che conteneva il riferimento ai periodi quali il fine settimana, le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali, per lo svolgimento di lavoro intermittente in periodi predeterminati.

Il nuovo disposto normativo prevede che sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti:

- con più di 55 anni di età (si ritiene a partire dal 55mo anno compiuto);
- con meno di 24 anni di età (si ritiene, fino a 23 anni e 364 giorni),

 fermo restando, in quest'ultimo caso, che le prestazioni di lavoro intermittente potranno essere svolte sino al compimento del 25mo anno di età del soggetto, oltre il quale il contratto di lavoro intermittente cesserà di produrre i suoi effetti.

Nonostante l'abrogazione dell'articolo 37 abbia di fatto "eliminato" il riferimento ai periodi quali il fine settimana, le ferie estive, natalizie e pasquali, stante la formulazione dell'articolo 34 il lavoro a chiamata può comunque essere stipulato per "periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno". Sarà onere della contrattazione

collettiva individuare dei periodi temporali, ricorrendo i quali il ricorso al lavoro a chiamata sarà legittimo.

Il nuovo campo di applicazione

Dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro a chiamata è stipulabile:

- per le attività e mansioni discontinue individuate dal CCNL applicato in azienda ovvero, in mancanza, nell'ambito delle attività e mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923;
- ricorrendo il requisito soggettivo legato all'età del lavoratore;
- durante i **periodi temporali** indicati dalla **contrattazione collettiva**;

In merito all'ultimo punto, si evidenzia che ad oggi non risultano in vigore contratti collettivi che individuano precisi periodi di tempo ove è possibile il ricorso al lavoro intermittente. Pertanto, finché tale condizione non si verificherà, il contratto di lavoro intermittente è stipulabile solamente qualora ricorra una delle altre due ipotesi (età e attività/mansioni discontinue).

Clausola di salvaguardia

Alla luce delle modifiche introdotte in merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, il comma 22, art. 1, della Legge n. 92/2012 dispone che:

- i contratti già sottoscritti al 18 luglio 2012,
- se incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente,
- cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da detta data.

Di conseguenza, tutti i contratti di lavoro intermittente che non sono compatibili con il nuovo campo di applicazione, cesseranno automaticamente a partire dal 18 luglio 2013.

La comunicazione obbligatoria alla DTL

Come già anticipato, Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro intermittente deve inviare, alla **DTL** territorialmente competente, una **comunicazione** contenente l'indicazione della **durata** della **prestazione**,

- "prima dell'inizio della prestazione lavorativa", ovvero
- prima di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni",
- mediante **sms**, **fax**, **posta elettronica** o altre modalità di comunicazione che dovranno essere individuate dal Ministero del Lavoro.

Si ritiene il Legislatore abbia inteso riferirsi ad un **periodo continuativo di giornate lavorative**, di durata massima pari a 30 giorni di calendario.

Come detto, l'obbligo di comunicazione entra in vigore domani, mercoledì 18 luglio 2012. La norma non dispone un termine preciso per l'adempimento ma afferma semplicemente che la comunicazione debba essere inviata "prima dell'inizio della prestazione".

Dal tenore letterale della norma, appare sufficiente che la comunicazione sia inviata alla DTL competente **prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, avendo cura di avere **prova certa** dell'effettivo invio/ricezione.

Sanzioni

La **violazione** degli **obblighi** di **comunicazione** alla DTL comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa**,

- di importo da 400,00 euro a 2.400,00 euro,
- per ogni lavoratore interessato,
- non diffidabile ex art. 13 D.Lgs n. 124/2004.

Preme sottolineare che dal tenore letterale della disposizione non risulta chiaro se la **sanzione** è prevista anche per il **ritardato invio** della comunicazione.

Considerati i molti dubbi che ancora sussistono circa alcuni aspetti di questi nuovi adempimenti si auspicava un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro. Fino a questo momento non è giunto alcun chiarimento ufficiale. Considerato però che la norma entra in vigore si ritiene utile fornire i riferimenti per poter fare le comunicazioni nella provincia di Vicenza:

FAX: 0444/321984

INDIRIZZO PEC: dpl.vicenza@mailcert.lavoro.gov.it

Si ritiene anche utile fornire un facsimile per effettuare tale comunicazione. Si precisa che è un <u>facsimile provvisorio</u>, in attesa di istruzioni ufficiali da parte ministeriale.

		Alla Direzione	Territoriale del La	avoro di	
		Posta elettroni	ca		
		Fax			
OGGETTO: Con	nunicazione di ir	nizio prestazione	e lavorativa lavo	ratore intermitte	nte, ex articolo 1
comma 21, lett. b) della Legge n.	92/2012			
		DATI DATOD			1
			E DI LAVORO		
Denominazione:					
P. IVA / C.F.:					
Unità Operativa	nella quale è imp	oiegato il lavorato	ore:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			TUA LA COMUN al datore di lavoro,		
	,	•	ĺ		
Denominazione:					
P. IVA / C.F.:					
	DATILA	VODATOREE	DUDATA DDECT	AZIONE	
	DATILA	VORATORE E	DURATA PREST	AZIONE	
			DEDIODO I	DI IMPIEGO	
DATI LAV	ORATORE	DDE07/7:0			EGRATO DI
	Coding 5		NE SINGOLA		ZIONI (*)
Cognome e nome	Codice fiscale	Giorno inizio	Giorno fine	Giorno inizio	Giorno fine
					

(*)	Il datore di la	voro deve indicare il	neriodo continuativo	di giornate lavorativ	ve di durata non suoi	eriore a 30 giorni di

Riteniamo inoltre opportuno soffermarci su un'ulteriore criticità, riguardante la comunicazione periodica da fare nei confronti delle RSU, ovvero delle RSA e , in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale da parte dei datori che utilizzano lo strumento della somministrazione.

Come illustrato nelle precedenti circolari, la norma fa riferimento ai "contratti di somministrazione conclusi" quali oggetto della comunicazione.

Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei contratti stipulati e terminati nel corso dell'anno di riferimento, si pone l'interrogativo su cosa debba essere inteso con "conclusi".

Si ritiene che con la locuzione "contratti di somministrazione di lavoro conclusi" il Legislatore abbia voluto intendere i **contratti sottoscritti** nel corso dell'anno di riferimento. Sono, quindi, questi ultimi oggetto di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b.

LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA "RIFORMA FORNERO" PER CONTRASTARE LE DIMISSIONI IN BIANCO

Per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", la Riforma del lavoro introduce, da domani 18 luglio 2012, l'obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro.

Più precisamente, viene stabilito che dal 18 luglio 2012 l'efficacia:

- delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e
- della risoluzione consensuale del rapporto

è sospensivamente condizionata, per **tutti** i lavoratori (indipendentemente dal fatto che siano anche genitori),

- alla convalida effettuata presso
- la **Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)** o il **Centro per l'impiego** territorialmente competenti, ovvero
- le **sedi individuate dai CCNL** stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - alla sottoscrizione (in alternativa alla suddetta convalida presso i servizi ispettivi) di un'apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da inviare al Centro per l'impiego entro i 5 giorni successivi alla stessa.

A tale riguardo **si attendono** a breve dei **chiarimenti operativi** da parte del Ministero del Lavoro.

Il rapporto di lavoro si intende risolto se:

- entro 7 giorni dalla ricezione, il lavoratore o la lavoratrice non aderiscono all'invito del datore di lavoro;
- la lavoratrice o il lavoratore **non effettuano**, nei predetti 7 giorni (che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso) **la revoca** delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Se il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, non trasmette alla lavoratrice o al lavoratore l'invito ad apporre la convalida

	a firmare l'apposita dichiarazione, le dimissioni si considerano prive di effetto.
17	luglio 2012
۱	ieliasi aalusi
	nigliori saluti.
Lu	cia Filippi
	Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del persona
_	Due diligence, Sviluppo risorse umane
	Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
	Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it
	nsi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso cont
case Pert dall'	zione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, lla di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi arginadli inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato vittilizzo per fin anto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio o azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della cosella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggi ronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.